



CURIA MERCATORUM  
CENTRO DI MEDIAZIONE  
E ARBITRATO



UNIONCAMERE

### **Allegato A)**

## **INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE**

Le spese del servizio di mediazione sono determinate in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 del DM 180 del 18 ottobre 2010 e s.m.i. (*Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*).

### **SPESE DI AVVIO**

Le spese di avvio devono essere versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
  - dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento e, in ogni caso, entro il primo incontro,
- e sono dovute per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, anche in caso di mancata prosecuzione del tentativo di mediazione.

Le spese di avvio ammontano complessivamente a:

**€ 48,80** (IVA inclusa) per valori di lite sino a 250.000

**€ 97,60** (IVA inclusa) per valori lite pari o superiori a 250.001,00

Sono altresì dovute le seguenti **spese vive** eventualmente sostenute:

- spese di spedizione, qualora sia necessario effettuare comunicazioni a mezzo raccomandata
- spese di riproduzione dei documenti (pari a 0,10 euro per copia), qualora la parte non provveda a depositare (in aggiunta all'originale per la Segreteria) un numero di copie cartacee pari al numero di soggetti a cui la documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata.

### **SPESE DI MEDIAZIONE**

Le spese di mediazione sono dovute dalle parti che prendono parte alla procedura di mediazione solo nel caso in cui, all'esito del primo incontro, le stesse decidano di proseguire con il tentativo di mediazione.

Viceversa, in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, le parti non devono corrispondere ulteriori spese oltre a quelle già versate.

Le spese di mediazione sono determinate ai sensi dell'art. 16 del DM 180 del 18 ottobre 2010 e s.m.i., in base al valore di lite indicato nella domanda a norma del codice di procedura civile.

Valore di lite	Indennità di base ex DM 180/10 (Tabella A)	Indennità Ridotta applicata da Curia Mercatorum (art. 16.4 lett. d dm 180/10)	Maggiorazione dovuta in caso di accordo (art. 16.4 lett. b dm 180/10) (**)	Indennità con maggiorazione (**)
Importi rappresentati senza IVA, da aggiungere se dovuta (*)				
fino a 1000,00	€ 65,00	€ 43,33	€ 16,25	€ 59,58
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00	€ 86,67	€ 32,50	€ 119,17
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00	€ 160,00	€ 60,00	€ 220,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00	€ 240,00	€ 90,00	€ 330,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 150,00	€ 550,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00	€ 666,67	€ 250,00	€ 916,67
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00	€ 1.900,00	€ 950,00	€ 2.850,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00	€ 2.600,00	€ 1.300,00	€ 3.900,00
oltre 5.000.001,00	€ 9.200,00	€ 4.600,00	€ 2.300,00	€ 6.900,00

(\*) Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta

(\*\*) La maggiorazione dell'indennità, dovuta per il caso di conciliazione, viene richiesta in anticipo e restituita qualora la mediazione si concludesse con un mancato accordo

Il Responsabile dell'Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare di aumentare del 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione.

Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta.

Le maggiorazioni previste dal dettato normativo sono calcolate sulle indennità di base così come stabilite dal DM 180 del 18 ottobre 2010 (Tabella A).

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 Euro, e lo comunica alle parti. **In ogni caso se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.**

Quando, all'esito del primo incontro, le parti decidono di proseguire con il tentativo di mediazione, le spese di mediazione devono essere corrisposte in misura non inferiore alla metà prima del successivo incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Le spese di mediazione devono essere corrisposte prima del rilascio del verbale di accordo.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l'importo di riferimento per ogni singolo scaglione.

## PAGAMENTI

**I pagamenti vanno effettuati a favore di Curia Mercatorum su c/c bancario n. 000041997500 (ABI 02008 - CAB 12011 - CIN R) presso Unicredit Banca S.p.A., Filiale di Treviso Centro**

**Codice IBAN Coord. bancarie internazionali: IT12 R 02008 12011 000041997500**

**Codice BIC Swift UNCRITM1A11**

**Nella causale del versamento indicare sempre il riferimento alle Parti della procedura o al numero della pratica, se già attribuito** (es.: "*Versamento diritti Procedura ROSSI/BIANCHI*"; oppure "*Versamento diritti Procedura di mediazione N. 456/19*").